



CONSIGLIO COMUNALE DI SESTRI LEVANTE
GRUPPO CONSILIARE “LEGA LIGURIA SALVINI”

Sestri Levante, 23 aprile 2021

All'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale,
Dott. Massimo Bixio

INTERPELLANZA

OGGETTO: ROTAZIONE APPALTO PREMIO ANDERSEN

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50—“Codice dei contratti pubblici”, il quale recita:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché **del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese**. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 17/03/2021 n. 2292, nella quale è scritto:

“4.2. In particolare, la giurisprudenza ha da ultimo (Cons. Stato, sez. 31 marzo 2020, n. 2182) affermato che **il principio della rotazione**, previsto dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **si applica già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara e ha altresì chiarito che il citato art. 36, comma 1, impone espressamente alle stazioni appaltanti nell'affidamento dei contratti d'appalto sotto soglia il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.**

Detto principio costituisce, infatti, necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.

4.2.1. La giurisprudenza ha, quindi, evidenziato che *“l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale - salvo motivate eccezioni - si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti”*, così garantendo i principi di cui all' art. 97 Cost., poiché *“l'aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi”* (Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125).

4.2.2. In quest'ottica **non è causale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza delle strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare l'offerta e, così, posti in competizione tra loro.**

4.2.3. Tale principio comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso cfr. *ex multis*: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4). La giurisprudenza ha poi esteso dette considerazioni alle concessioni di servizi, giacché l'art. 164, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi anche dell'art. 36).

4.2.4. **Si è altresì precisato che tale motivazione, in base ai principi generali, deve risultare- nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione delle procedure evidenziali (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) - già dalla decisione assunta all'atto di procedere all'invito, e non può essere surrogata dall'integrazione postuma, in sede contenziosa.**

4.2.5. Sul piano processuale, è stato altresì chiarito che la violazione del rispetto del principio di rotazione deve essere dedotto unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione e non con il provvedimento di ammissione alla gara, non attenendo ai requisiti di ordine soggettivo, la cui verifica era assoggettata al regime dell'impugnazione immediata di cui all'art. 120, commi 2 *bis* e 6 *bis*, Cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2020, n. 2182; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3831).

4.2.6. La giurisprudenza ha altresì evidenziato che il chiaro tenore testuale della norma citata “...***impone il rispetto del principio di rotazione sia negli inviti, sia negli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva (e più ampia) partecipazione delle imprese concorrenti: sicché, anche in presenza di una manifestazione di interesse del gestore uscente, la stazione appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto), in ossequio al disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, non invitarlo alla procedura (o motivare adeguatamente in ordine***

alla ricorrenza di elementi che, eccezionalmente, lo consentivano e per le quali riteneva di non poter prescindere dall'invito.)” (Cons. Stato, V, n. 3831/2019 cit.).

4.2.7. È stato così affermato da questo Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3831/2019 cit.) che **risultano pure irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del principio di rotazione** (funzionale, come si è detto, ad assicurare i principi di concorrenzialità e massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento), **alcuni accorgimenti procedurali** predisposti dalla stazione appaltante, **tra i quali**, per quanto di interesse, **l'espletamento di una preventiva indagine di mercato**. Infatti, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, il suddetto avviso non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un'indagine conoscitiva di mercato non vincolante tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sicché, già nella fase successiva dell'invito, per espressa statuizione dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la regola dell'esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione.

4.2.8. **In conclusione, la giurisprudenza afferma in modo costante** (da ultimo: Cons. Stato, V, 2 luglio 2020, n. 4252; Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655, 5 novembre 2019, n. 7539, 12 giugno 2019, n. 3943) **che negli affidamenti sottoglia l'applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dalla citata disposizione del codice dei contratti pubblici trova un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante procedura aperta**, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti; ed uno riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò l'amministrazione dia adeguata motivazione. 4.2.9. La stessa giurisprudenza precisa che, invece, non sono ostative all'applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere inviato a concorrere per il affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata.

[...]

4.3.1. La sentenza ha, infatti, bene ritenuto che **è principio generale quello secondo cui, per tutte le procedure semplificate** (come quella in oggetto), **la rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento amministrativo**, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e così

ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

4.3.2. Sono, dunque, corrette e meritano conferma le statuizioni della sentenza appellata laddove, sulla base della *ratio* e finalità della norma in argomento, hanno affermato che la Provincia avrebbe avuto l'alternativa di non invitare senz'altro il gestore uscente o, in caso contrario, di motivare adeguatamente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall'invito.

4.4. Il Collegio ritiene, pertanto, che gli elementi e le risultanze in atti depongano nel senso della ritenuta violazione del principio di rotazione.

[...]

4.5.1. **Non esime invero dall'applicazione della rotazione né il carattere sperimentale né la limitata durata temporale del precedente affidamento.** A ciò si aggiunga che, in applicazione dei riportati principi affermati dalla giurisprudenza, la Provincia avrebbe dovuto comunque indicare già negli atti impugnati la limitatezza temporale e il carattere sperimentale, stante la rammentata impossibilità di strutturare una motivazione *a posteriori* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2182 cit.).

4.5.2. Ad ogni modo e a prescindere dal su indicato onere motivazionale, qui non assolto, tali aspetti comunque non escludono **l'acquisizione di quel vantaggio competitivo in capo all'impresa appellante che il principio di rotazione mira ad evitare**, considerata anche la particolare natura del servizio, tale da non richiederne lo svolgimento per un notevole lasso di tempo affinché il precedente gestore potesse acquisire un *Know-how* e un bagaglio di adeguate conoscenze ed informazioni (a titolo esemplificativo, del territorio sul quale esso doveva svolgersi e della rete viaria, con punti e orari critici), spendibili anche nella successiva commessa.

4.6. Inoltre, anche le suggestive deduzioni dell'appellante, tese a sottolineare le differenti caratteristiche dei due servizi, che ne escluderebbe la piena ed assoluta corrispondenza sotto il profilo oggettivo e temporale, non possono essere condivise.

4.6.1. Dette argomentazioni si infrangono, per vero, contro **l'inoppugnabile dato dell'obiettiva sovrapponibilità del servizio e delle relative prestazioni, destinato ad essere svolto con la stessa organizzazione produttiva e la stessa capacità tecnica maturata.**

4.6.2. Al riguardo, va infatti evidenziato che, se è vero che l'applicazione del disposto di cui all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, proprio perché volta a tutelare la dimensione temporale della concorrenza, logicamente presuppone una specifica situazione di continuità degli affidamenti, è anche vero

che ciò non implica che i diversi affidamenti debbano essere ognuno l'esatta fotocopia degli altri, ovvero che essi siano esattamente identici.

4.6.3. Ciò che conta è, infatti, l'identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque- nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi, come nel caso di specie, contenuto tra loro omogeneo) - che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, quelle del precedente contratto.

4.6.4. Come, infatti, chiarito anche dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 3.6 *“si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello su cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”*.

4.6.5. Tale è il caso di specie, posto che le prestazioni dedotte nel nuovo affidamento triennale sono largamente sovrapponibili a quelle del primo affidamento diretto ed appartengono allo stesso settore merceologico di servizi.

4.6.7. Pertanto, la sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto irrilevante l'obiezione relativa ad un'asserita differenza tra le prestazioni dedotte nel primo e nel secondo affidamento, rilevando come al di là di una più accurata descrizione del servizio nel secondo affidamento, risulta, infatti, evidente come il servizio posto a base delle due procedure sia, in sostanza, lo stesso e, come, pertanto, il *“ripristino dei luoghi danneggiati a seguito degli incidenti stradali”* fosse da ritenersi già comprensivo di quell'obbligo successivamente meglio descritto di procedere alla rimozione *“dei residui materiali sul sedime stradale che possono costituire condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica”*.

[...]

4.6.9. Del resto, la diversa opzione ermeneutica prospettata dall'appellante si presterebbe ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza e delle concrete finalità della norma di legge in precedenza richiamata, volta ad escludere che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione- in tutto o in parte, e comunque nei suoi contenuti qualificanti ed essenziali- del rapporto contrattuale scaduto, a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524).

4.7. A fronte delle descritte circostanze sarebbe stato, pertanto, onere dell'amministrazione provinciale indicare le ragioni per cui il principio di rotazione non poteva, nel caso di specie, essere osservato, a causa della ristrettezza *ab origine* degli operatori economici del settore ovvero della

sostanziale ed effettiva diversità dell'oggetto e delle caratteristiche dei due affidamenti, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. All'**onere di motivazione richiesto dal principio sancito dal citato art. 36, comma 1**, del codice dei contratti pubblici l'amministrazione si è invece sottratta, dal momento che la determinazione a contrarre, sopra menzionata, con cui è stata indetta la procedura negoziata, non reca alcuna precisazione al riguardo.

4.7.1. I provvedimenti gravati non recano, infatti, alcun cenno di motivazione in ordine alle specifiche ragioni a fondamento dell'invito al gestore uscente.

4.7.2. In particolare, le motivazioni in questione non potevano affatto evincersi dalla lettura della determina di indizione della gara né risiedevano nel carattere sperimentale e temporaneo del primo affidamento, occorrendo una motivazione esplicita- e non meramente ricavabile- non solo sulle ragioni dell'urgenza sottesa all'indizione della prima procedura, **quanto sulla sussistenza delle specifiche condizioni per derogare al principio di rotazione** (relative, come detto, al numero ridotto di concorrenti e alla soddisfazione per l'operato del gestore uscente).

[...]

4.8. Anche i precedenti giurisprudenziali di primo grado richiamati da parte appellante (che hanno escluso che possano assumere validità, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, affidamenti determinati da ragioni qualificate di urgenza e che abbiano avuto svolgimento "*per un tempo estremamente limitato*") non sovvertono le ragionevoli e corrette conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che appaiono conformi al prevalente indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato secondo il quale ciò che rileva non sono le modalità con le quali il gestore uscente è stato immesso nel primo servizio, ma il fatto di averlo gestito sotto soglia, potendo così maturare quella rendita di posizione che il principio di rotazione tende a scongiurare.

La sentenza ha infatti correttamente rilevato come **il suddetto principio è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio** (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2017, n. 5854).

4.8.1. Peraltro, come pure evidenziato dalla sentenza di prime cure, la previsione dell'art. 36, 2 comma lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non prevede letteralmente esclusioni dell'operatività del principio di rotazione derivanti dalla durata del precedente affidamento o dalle ragioni giustificative dello stesso, né dalla necessità di non pregiudicare eccessivamente chi si sia reso disponibile ad affidamenti d'urgenza.

4.8.2. Quanto sopra rilevato in ordine alla formulazione letterale della norma richiamata porta poi, anche sotto tale concorrente profilo, a ritenere irrilevanti le deduzioni di parte appellante relative al carattere sperimentale del primo affidamento, alla sua durata ed all'importanza delle prestazioni eseguite durante il periodo di vigenza contrattuale.

4.9. Infine, **anche l'affermazione secondo cui la rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura che, seppure non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, non coglie nel segno.**"

Vista la "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 12 dicembre 2016 al 13 gennaio 2017 al Comune di Sestri Levante", datata Roma 03/03/2017, nella quale è scritto:

"Per l'unico incarico conferito, negli anni in esame (2011-2015), per un importo superiore alla soglia di euro 40.000= (cfr. incarichi conferiti nell'anno 2014, di cui al n. 4 dell'elencazione sopra stante), si è preceduto alla verifica delle concrete modalità di conferimento.

Detto incarico si riferisce all'affidamento alla soc. Artificio 23, per il biennio 2014-2015, dell'organizzazione nonché della direzione artistica e tecnica del festival dedicato al premio Andersen per l'importo di euro 63.000=(Iva inclusa) oltre euro 8.750=(Iva inclusa) per l'organizzazione di laboratori e, quindi, per un importo complessivo pari ad euro 71.750=(Iva inclusa).

Tale incarico è stato conferito in modo diretto con determina n. 865 del 16/04/2016 senza previa consultazione di almeno n. 5 operatori (all. n. 1) come previsto dalla disciplina in vigore (art. 125.11 d.lgs n. 163/2006 e smi).

Occorre rilevare in proposito che dalla determinazione sopra menzionata, si rileva l'affidamento del servizio anzidetto alla società in questione fin dall'anno 2004 in base agli atti di seguito elencati: i) delibera di Giunta comunale n. 223 del 5.08.2004 per il biennio 2005-2006; ii) delibera di Giunta comunale n. 78 del 19.04.2007 per il biennio 2007-2009; iii) delibera di Giunta comunale n. 13 del 11.02.2010 per il triennio 2010-2012; iv) determina n. 652/2913 per l'anno 2013."

Vista la "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 12 dicembre 2016 al 13 gennaio 2017 al Comune di Sestri Levante", datata Roma 03/03/2017, nella quale è scritto:

Viste le "Osservazioni e chiarimenti" redatte dal Comune di Sestri Levante in risposta alla "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile", nelle quali è scritto:

"2) Irregolare conferimento, in modalità diretta, dell'incarico per lo svolgimento del Premio Andersen del biennio 2014 – 2015

L'incarico diretto ad Artificio 23 S.r.l. per la realizzazione del Festival Andersen viene affidato –come rilevato nella stessa relazione di verifica – **tutti gli anni ininterrottamente dal 2004.**

La ragione è che si tratta di una fattispecie riconducibile all'art. 63, comma 2, lett. b) 1) dell'attuale Codice dei Contratti ex D. Lgs. 50/2016 [lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica].

Il Festival Andersen, con le soluzioni artistiche e scenografiche che lo caratterizzano e lo hanno reso sempre più riconoscibile nel corso degli anni, è il frutto della progettazione artistica di Artificio 23, di tal che la ripetizione del suo format attuale (che, alla luce del successo che riscuote, è interesse del Comune mantenere) **non può che passare attraverso il coinvolgimento di chi tale format ha creato.**”

Vista la lettera del MEF rif.to prot entrata n. 257199, Risposta a nota n. 45984 del 14/12/2018, ad oggetto “Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Sestri Levante (GE). Rif. Prot. S.I. 1560/IV”, nella quale è scritto:

“Irregolare conferimento, in modalità diretta, dell'incarico per lo svolgimento del premio Andersen nel biennio 2014-2015 (rilievo n. 2.2)

Il Comune richiama, a sostegno della legittimità del proprio operato, la norma del codice dei contratti pubblici che prevede l'affidamento diretto nei casi in cui la prestazione possa essere fornita da un unico operatore economico, capace, come nel caso in esame, di offrire una determinata prestazione artistica avente il carattere dell'infungibilità. L'Ente, tuttavia, argomenta l'infungibilità semplicemente sulla circostanza che la direzione artistica è stata sempre affidata, dal 2004, ad Artificio 23. L'infungibilità può derivare da ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale; la presunta esistenza di un diritto esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa venir soddisfatto rivolgendosi ad altri operatori. Le decisioni passate da parte del contraente, pertanto, non devono e non possono vincolarlo nei comportamenti futuri. **L'infungibilità nel caso in esame di fatto non deriva da caratteristiche oggettive, ma dall'acquisizione di una sorta di monopolio organizzativo, che contrasta con i principi di imparzialità, pubblicità, concorrenza** (*ex multis* Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, del. n. 88/2018/VSGO).

Il rilievo resta, pertanto, confermato.”

Verificato che la predetta lettera del MEF si conclude con la seguente esortazione:

“Si ricorda, infine, che l'Ente è tenuto, comunque, a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili

dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.”

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 2017, ad oggetto “Affidamenti società Medi@terraneo Servizi srl”

Visto l'allegato A) – “affidamenti in ambito turistico/culturale” alla delibera sopra citata, nel quale viene menzionato l'affidamento del Premio Andersen;

Considerato quindi, che dopo la prima lettera del MEF, il Comune di Sestri Levante ha affidato la gestione del premio Andersen a Medi@terraneo Servizi srl, società *in house* del Comune;

Considerato che Medi@terraneo Servizi srl risulta a sua volta avere svolto i seguenti affidamenti diretti a favore di Artificio 23 srl, per la realizzazione del premio Andersen;

Affidamenti diretti di Medi@terraneo Servizi ad Artificio 23

cig	Oggetto del bando	Importo	Anno
Z092E210A3	Produzione esecutiva giornate Andersen 2020	27.000	2020
Z10285E78B	Cachet cast artisti Festival Andersen	39.000	2019
Z7126BB9B6	Direzione artistica Festival Andersen	30.000	2019
ZF226BBA2A	Direzione tecnica Festival Andersen	30.000	2019
742222235A	Cachet Artisti Festival H.C. Andersen	46.223,4	2018
742222235B	Direzione Artistica Festival H.C. Andersen	30.000	2018

742222235C	Realizzazione esecutiva Festival H.C. Andersen	30.000	2018
742222235A	Cachet Artisti Festival H.C. Andersen	94.942	2017
742222235B	Direzione Artistica Festival H.C. Andersen	30.000	2017
742222235C	Realizzazione esecutiva Festival H.C. Andersen	30.000	2017

Rilevato che la società Artificio 23 srl è stata beneficiaria di più affidamenti diretti relativi all'organizzazione del premio Andersen, anche nel corso delle medesime annualità e quindi con riferimento alla medesima edizione del premio;

Rilevato che il sindaco Valentina Ghio non ha informato il Consiglio della verifica del MEF di cui i consiglieri sono venuti a conoscenza solo in quanto citata nella ormai nota deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria num. 122/2020/PRSP recante una serie di rilievi sulla gestione economico-finanziaria dell'ente comunale;

Considerato che il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici risponde non soltanto a principi di legalità ma anche all'interesse pubblico a una gestione imparziale ed efficace delle risorse pubbliche, vieppiù importante specie in momenti di crisi economica quale quello attuale

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere quali misure intendano adottare per assicurare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici anche con riferimento all'organizzazione del Premio Andersen e, specialmente, per assicurare che l'affidamento esterno di detta attività avvenga in conformità ai rilievi del MEF con procedura competitiva da espletarsi in osservanza dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e rotazione che impongono una diversificazione degli operatori economici invitati a presentare offerta e conseguentemente selezionati quali affidatari delle commesse pubbliche.

Albino Armanino
Paolo Smeraldi